



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TORINO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PASSERO	GIULIANA	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARINI	ALESSANDRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VILLANI	MODESTINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1643/2019
depositato il 19/11/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1 2014 TOSAP 2014
contro:
abaco spa
VIA FRATELLI CERVI N 6 35129 PADOVA

difeso da:
ZAMPESE MASSIMO
VIA MONTERUMICI 8 31100 TREVISO

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1 2014 TOSAP 2014
contro:
MONCALIERI COMUNE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 10024 MONCALIERI

proposto dai ricorrenti:
AUTOSTRADA TORINO IVREA VALLE D'AOSTA - ATIVA SPA
STRADA DELLA CEBROSA 86 10156 TORINO TO

difeso da:
BONICELLI ENRICO
CORSO RE UMBERTO 1 10121 TORINO TO

difeso da:
PIOZZO DI ROSIGNANO CESARE
C.SO RE UMBERTO 1 10100 TORINO TO

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1643/2019

UDIENZA DEL

20/05/2021 ore 14:31

N°

702/5/2021

PRONUNCIATA IL:

20-05-2021

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

09-08-2021

Il Segretario

Assistente Tributario

VINCIA
Carmela MALANDRINO



(segue)

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1643/2019

UDIENZA DEL

20/05/2021 ore 14:31

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la parte ricorrente: "Dichiarare la declaratoria di annullamento dell' avviso di accertamento in epigrafe descritto, con condanna della Concessionaria per il servizio di accertamento e riscossione TOSAP del Comune di Moncalieri e del Comune stesso, in solido, al rimborso delle spese di giudizio".

Per l' Ente resistente: "Respingere la domanda avversaria, in quanto infondata, e, per l' effetto, confermarsi la pretesa creditoria contenuta nell' avviso di accertamento in epigrafe descritto, con vittoria di spese e competenze".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società AUTOSTRADA TORINO – IVREA VALLE D' AOSTA – ATIVA SpA, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante, prof. Ossola Giovanni, soggetti meglio generalizzati in atti, rappresentata e difesa dal dott. Bonicelli Enrico, Torino, c/so Re Umberto n. 1, come da procura in atti, presentava ricorso contro la ABACO SpA, Concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione TOSAP del Comune di Moncalieri e contro il Comune di Moncalieri, avverso l' avviso di accertamento n. 1/2014, notificato tramite PEC in data 15.05.2019, per l' anno di imposta 2014, inerente a TOSAP per € 28.901,26, oltre sanzioni amministrative per € 8.670,00, interessi per € 706,86 e così per complessivi € 38.278,12.

La società ricorrente, concessionaria dello Stato per la costruzione e la gestione delle autostrade A5 era oggetto dell' atto impugnato, ai fini TOSAP, con il quale si accertava l' occupazione di aree per complessivi mq. 1250, in corrispondenza di un viadotto autostradale soprastante c/so Trieste e via Villafranca nel Comune di Moncalieri, sostanzialmente emesso per l' occupazione di spazi sottostanti/sovrastanti delle strade comunali, effettuata a mezzo di "attraversamenti di autostrade".

Eccepiva la società ricorrente:

- Illegittimità dell' avviso di accertamento per totale insanabile carenza di motivazione; non veniva fornito alcun supporto probatorio sul presupposto impositivo: a) nessun riferimento documentato all' appartenenza delle aree in questione al patrimonio indisponibile del Comune; b) nessun elemento sulle modalità di determinazione dell' imponibile; c) veniva indicata la tariffa al mq. senza alcuna esplicita determinazione della stessa; d) nessuna argomentazione sulla effettiva e concreta sottrazione di superficie sottratta alla collettività. Il presupposto impositivo della TOSAP doveva palesarsi soltanto nell' ipotesi di altezza del ponte tale da limitare il passaggio sottostante di determinate categorie di soggetti
- Mancanza dei presupposti applicativi della TOSAP; L' art. 39 DLgs 507/1993, specificava che la tassa era dovuta dal titolare dell' atto di concessione o di autorizzazione, in proporzione alla superficie sottratta all' uso pubblico. La ricorrente era concessionaria della rete autostradale per lo Stato e, quindi, l' eventuale occupazione derivava dal titolo legale dell' Ente sovrano. Spazio già sottratto alla collettività con apposita previsione legislativa. Il

- Comune aveva, in epoca, accettato e condiviso il progetto realizzato da ATIVA, conformando il PRGC in relazione alla presenza della tangenziale.
- Esenzione dei tratti autostradali dalla TOSAP in virtù dell' art. 49 DLgs 507/93; la ricorrente si limitava a gestire l' autostrada, che rimaneva un bene dello Stato.
 - Illegittimità dell' accertamento per non appartenenza degli spazi sommariamente descritti, al patrimonio indisponibile del Comune di Moncalieri; il cavalcavia poggiava su terreni a suo tempo già espropriati e quindi non di proprietà del Comune.
 - Definitività dell' occupazione degli spazi destinati alla rete autostradale; alla scadenza della concessione la tratta autostradale diverrà demaniale.
 - Criteri di determinazione della TOSAP per l' occupazione del sottosuolo e del soprassuolo, violazione dell' art. 46 DLgs 507/93.
 - Regolamento Comunale per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l' applicazione della relativa tassa della città di Moncalieri; inapplicabilità della TOSAP al caso in esame.

Risultava costituita la società ABACO SpA, Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione coattiva delle entrate comunali del Comune di Moncalieri, con ampie dettagliate controdeduzioni atte a contrastare tutte le avverse doglianze, ed in particolare, dopo aver rilevato che, con valenza dirimente, la Corte di Cassazione aveva sopito ogni dubbio riguardo alla tassabilità dei viadotti autostradali, con l' **Ordinanza n. 18385 del 09.07.2019**, sosteneva:

Il contenuto minimo dell' avviso di accertamento, delineato dall' art. 1, comma 162, L 296/2006, era rispettato; l' atto impugnato risultava così compiutamente motivato, esso includeva, in modo chiaro, tutti gli elementi necessari per l' individuazione della ripresa.

Il presupposto della obbligazione tributaria consisteva non solo nella sottrazione del suolo pubblico alla fruibilità della collettività, bensì anche nel vantaggio che il privato realizzava nell' utilizzo del suolo sottratto, indipendentemente da un atto di concessione o autorizzazione. Le riprese dovevano quindi essere riferite alla corretta applicazione degli artt. 38 e 39 DLgs 507/93.

Non applicabilità, per conseguenza, dell' esenzione di cui all' art. 49 del medesimo decreto, giacché l' attività affidata in concessione alla ricorrente aveva finalità lucrativa e non poteva configurarsi coincidenza soggettiva tra essa ATIVA e lo Stato concedente.

Argomentava, ancora, sulle restanti eccezioni di parte ricorrente valutandole come prive di pregio e di riscontri.

All' udienza del 11.03.2021, la Commissione rinviava la trattazione del merito all' udienza del 20.05.2021.

L' odierna pubblica udienza viene svolta con la modalità c.d. "da remoto", così come previsto dall' art. 27 DL 137/2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti, esaminata la documentazione allegata, udito le parti, valuta come immeritevole di accoglimento il ricorso presentato.

Invero questo Collegio non intende discostarsi dalla sentenza, riguardante medesima fattispecie, condividendone interamente i contenuti, stessa società ricorrente, diverso ente impositore, di questa CTP, la n. 1274/02/19, del 30.09.2019, confermata dalla CTR del Piemonte, con sentenza n. 16 del 14.01.2021. Il Collegio è, soprattutto, confortato dall' orientamento della Suprema Corte di Cassazione, proprio sulla tassabilità dei viadotti autostradali; Ordinanza n. 18385/17, Ordinanza n. 19693/18, Sentenza n. 28341/19 ed Ordinanza 20974/20.

Relativamente alla presunta carenza di motivazione dell' atto impugnato, le doglianze di parte ricorrente devono ritenersi prive di pregio.

L' atto impugnato risulta formato secondo le previsioni dell' art. 1, comma 162 L 296/2006; esso contiene tutti gli elementi utili per l' individuazione della pretesa avanzata dall' Ente creditore: data di emissione, numero identificativo, tipo di imposta accertata, motivazione della ripresa (mancato versamento), la collocazione topografica ed i mq. accertati, la tariffa della tassa e l' importo dovuto. Parte ricorrente, proponendo l' articolato ricorso ha così dimostrato di comprendere integralmente i termini e le condizioni della pretesa avanzata, si che, tale doglianza risulta essere, per lo più, defatigatoria.

In merito ai presupposti applicativi della TOSAP, si osserva che la stessa è dovuta allorché un determinato soggetto occupa aree appartenenti al territorio di un ente locale.

Sul punto, occorre anzi tutto evidenziare, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, avanzando l' ipotesi di terreni sottostanti all' infrastruttura sopraelevata devoluti al "demanio superiore", in virtù di decreti espropriativi, che via Trieste e via Villafranca, sono strade comunali a seguito dell' effettiva presa in consegna da parte del Comune, su invito dell' ANAS (Delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 15.03.1974), e ciò proprio dopo l' ultimazione dei lavori afferenti il viadotto autostradale. D' altro canto dette aree devono essere considerate strade comunali, secondo la particolareggiata descrizione contenuta nell' art. 2, comma 2, lettere D, E e F Dlgs 285/1992 (Codice della Strada).

Orbene, constatata l' appartenenza degli spazi in oggetto al patrimonio indisponibile comunale, occorre individuare, al fine di confutare le doglianza di parte ricorrente, i presupposti impositivi della tassa, sia quelli oggettivi che soggettivi. Dispone l' art. 38 DLgs 507/93: *Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.* Il successivo art. 39 recita: *La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell' atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dell' occupazione di fatto anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all' uso pubblico nell' ambito del rispettivo territorio.*

Di talché appare del tutto evidente, come, nel caso di specie, si sia in presenza di sottrazione di suolo pubblico alla collettività anche con riferimento al vantaggio utilitaristico della privata società, con scopo di lucro, gestrice dell' autostrada, indipendentemente dall' esistenza di concessione o autorizzazione statale. L' occupazione degli spazi deve stimarsi come propria dell' società concessionaria e, dunque, assoggettata alla TOSAP, non rilevando che la tratta sopraelevata dell' autostrada sia formalmente di proprietà del demanio.

Sul punto occorre richiamare, a sostegno di detta tesi il pronunciamento, riguardante medesimo caso particolare, della Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19693/18: *Le finalità pubblicistiche pur evidenziate in memoria, cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprimono alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie del tracciato autostradale, non annullano il perseguimento del profitto tipico dell'attività di impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la Società Autostrade, ciò che rende irrilevante la natura demaniale dell'autostrada ed il ritorno della stessa allo Stato al tempo della concessione.*

Di nessuna importanza assume la circostanza che il Comune di Moncalieri abbia recepito la scelta della realizzazione dell'opera autostradale con finalità di pubblica utilità. Trattasi, invero, di scelta necessitata dalla volontà statale, gerarchicamente prevalente, irrilevante ai fini dell'obbligazione tributaria, visti i presupposti impositivi prima elencati e dell'art. 14 del Regolamento TOSAP del Comune di Moncalieri.

Deve anche rigettarsi l'eccezione di parte ricorrente relativa alla mancata applicazione dell'art. 49 DLgs 507/93, esenzione dalla tassa, non riscontrandosi ipotesi alcuna, appunto, di esonero ed essendosi consolidato nel tempo, il costante indirizzo, sul punto, della Corte di Cassazione, sentenze n. 19693/18, n. 11886/17 ed infine, dalla recentissima Ordinanza n. 20974/2020, che rafforza il convincimento delle argomentazioni sino qui espresse: *Questa Corte si è già occupata della medesima questione giuridica enunciando il seguente principio: "In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dal DLgs n. 507 del 1993, art. 29, comma 1, lett. a), postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica (nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione"* (Cass. 11886/2017, tra le stesse parti).

*Il presupposto impositivo è infatti costituito – ai sensi del DLgs n. 507 del 1993, artt. 38 e 39 – dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province; ai fini della TOSAP rileva il fatto in sé della predetta occupazione, **indipendentemente o meno di una concessione od autorizzazione** (Cass. n. 11553/2003; Cass. n. 2555/2002), salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dal DLgs 507 del 1993, art. 49. L'esenzione in parola non è però applicabile al caso di specie, perché l'occupazione medesima deve considerarsi propria dell'ente concessionario e non dello Stato, in quanto la società concessionaria è l'esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni.*

Avuto riguardo alle restanti doglianze di parte ricorrente, le stesse devono essere respinte; risultando legittimamente applicati gli art. 14 e 16 del Regolamento TOSAP del Comune di Moncalieri inerenti la determinazione della superficie occupata e della determinazione della stessa. Parimenti non si rinviene alcuna violazione dell' art. 46 DLgs 507/93, laddove la norma cita, come possibili occupazioni, quelle relative al sottosuolo e al soprassuolo, così come poi meglio specificato dalla Suprema Corte di Cassazione prima citata.

Per le argomentazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente conferma dell' atto impugnato, risultando pacifica l' occupazione e la sottrazione di spazio pubblico, presupposto della tassa, così come anche confermato da precedente giurisprudenza riguardante medesimi casi particolari, di merito e di legittimità
Le spese del presente giudizio si intendono compensate in ragione della complessità della materia esaminata.

P.Q.M.

RIGETTA IL RICORSO E CONFERMA L' ATTO IMPUGNATO. COMPENSA LE SPESE.

TORINO, 20 MAGGIO 2021

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

